

N. R.G. 729/2023



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE**

nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Giuseppe Ondeì	Presidente
dott.ssa Rossella Milone	Consigliere
dott. Lorenzo Orsenigo	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. **729/2023** promossa in unico grado ex art. 828 c.p.c.

DA

Parte_1 (C.F./P. I.V.A. *P.IVA_1*), elettivamente domiciliata in Bologna, viale Silvani n. 1, presso lo Studio dell'avv. Mario Paolo D'Arezzo (C.F. *C.F._1*) -
PEC: *Email_1* che la rappresenta e difende come da delega in atti.

IMPUGNANTE

CONTRO

Controparte_1 , residente in San Pietroburgo, via Ryleeva n. 6 ap. 40, cittadina della Federazione Russa, rappresentata ed assistita dall'avv. Ingrid Bartoli (C.F.: *CodiceFiscale_2*) che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e le notifiche al seguente indirizzo PEC: *Email_2* con studio a Como in via Dottesio 3, ed ivi elettivamente domiciliata, come da procura in atti.

IMPUGNATA

OGGETTO: Impugnazione di lodi nazionali (art. 828 c.p.c.)

CONCLUSIONI:

Per *Parte_1*

“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, respinta ogni diversa domanda ed eccezione, in accoglimento della proposta impugnazione,

IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE

SOSPENDERSI l'efficacia esecutiva e l'esecuzione del lodo arbitrale sussistendo i gravi motivi già evidenziati nel presente atto,

IN VIA PRINCIPALE

ACCOGLIERE l'appello per i motivi dedotti in narrativa e per l'effetto in riforma del lodo reso nella procedura arbitrale CCIAA n. 2/2021 depositato il giorno 14/12/2022,

DICHIARARSI la nullità del lodo medesimo, pronunciato dall'Arbitro Unico avv. Lara Conti, in data 14/12/2022 della Camera Arbitrale della CCIAA di Como, nel procedimento per arbitrato rituale n. 2/2021, promosso da *Controparte_1* nei confronti di *Parte_1*

Con vittoria di spese e compensi professionali del primo giudizio arbitrale e del presente giudizio di secondo grado, spese generali, oltre iva, cpa come per legge”.

Per *Controparte_1*

“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano, rigettata ogni avversa richiesta:

In via preliminare:

- dichiarare l'appellante decaduta dall'impugnazione in ragione delle eccezioni formulate all'udienza del 21.6.2023 che si ripotano: *“La procuratrice dell'impugnata *CP_1* solleva in via preliminare una eccezione di improcedibilità della impugnazione con riferimento ai motivi n. 1 e n. 2, in quanto l'arbitro con provvedimento del 4 febbraio 2022 ha confermato la giurisdizione dell'arbitro e ha statuito la sussistenza della legittimazione attiva della Signora *CP_1* e di quella passiva della *Parte_2* con la conseguenza che il termine per impugnare di 90 giorni dalla notifica del lodo definitivo è spirato per il fatto che controparte non ha impugnato autonomamente il lodo non definitivo con cui l'arbitro si è pronunciato sulle predette questioni di giurisdizione e legittimazione... La procuratrice della Sig.ra *CP_1* chiarisce che non si è trattato di lodo parziale ma di lodo non definitivo e che quindi lo stesso doveva essere impugnato unitamente al lodo definitivo o comunque nel termine di 90 giorni. Fa presente di aver notificato il lodo definitivo in data 2 marzo 2023 e che quindi ad oggi è*

spirato il termine di 90 giorni per l'impugnazione di detto lodo non definitivo. " e per l'effetto dichiarare l'impugnazione inammissibile

Nel merito:

- rigettare le domande ed eccezioni tutte proposte *ex adverso* in quanto infondate, per tutte le ragioni esplicitate nella comparsa di costituzione e risposta in appello, con conseguente conferma del Lodo impugnato;

In via subordinata e condizionata:

- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, anche solo parziale, di parte appellante e, quindi, di declaratoria di nullità del *Pt_3* impugnato, dichiarare comunque tenuta *Parte_2* alla restituzione della somma di € 500.000,00 oltre interessi per tutte le motivazioni espresse in comparsa di costituzione in appello;

Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1) *Parte_2* ha proposto impugnazione ex art. 828 c.p.c. avverso il lodo arbitrale depositato in data 14/12/2022 dall'Arbitro Unico avv. Lara Conti nel procedimento per arbitrato rituale promosso, avanti la Camera arbitrale di Como, dalla sig.ra [...]

Controparte_1 nei confronti di *Parte_2* sulla base della clausola compromissoria di cui all'art. 11 del “contratto di fornitura chiavi in mano” stipulato in data 16/7/2014 tra la *Parte_2* e la *CP_2*, clausola nella quale era stato previsto che *“qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in relazione al presente contratto, sua interpretazione, esecuzione e/o applicazione, inadempimento e risoluzione, così come in relazione ad ogni ragione di dare o avere, sarà di competenza esclusiva della Camera arbitrale presso la camera di commercio di Como secondo il suo regolamento”*.

2) La sig.ra *Controparte_1*, introducendo il procedimento arbitrale, aveva dedotto che in data 16/7/2014 era stato stipulato un contratto di appalto (“contratto di fornitura chiavi in mano”) tra la propria incaricata Calina Ltd e la *Parte_2* per il complessivo importo di euro 1.250.000,00, contratto avente ad oggetto la fornitura e posa in opera di arredi per una propria villa a Mosca; che essa aveva pagato il primo acconto di euro

500.000,00 alla **Pt_2** e (su richiesta di questa) un successivo acconto di euro 500.000,00 su un conto estero intestato alla società Asia Sourcing HK Ltd; che le forniture non erano state eseguite e che la **Pt_2** non voleva riconoscere di aver ricevuto anche il pagamento fatto, su sua indicazione, presso Asia Sourcing HK Ltd.

L'attrice sig.ra **CP_1** chiedeva, quindi, in primo luogo, di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto di appalto in questione per inutile decorso del termine indicato nella diffida ad adempiere del 7/2/2018, ovvero, in subordine, ai sensi dell'art. 1453 c.c. per grave inadempimento dell'appaltatrice **Pt_2**, con conseguente condanna di questa alla restituzione delle somme corrisposte pari ad euro 1.000.000,00, oltre interessi e rivalutazione; in via graduata, di condannare, comunque, la **Pt_2** al pagamento dei danni tutti patiti dalla committente per avere trattenuto le somme, senza avere dato esecuzione al contratto di fornitura, nella misura di euro 1.000.000,00 o nell'altro maggiore o minore importo stabilito dall'arbitro.

Nel corso del procedimento arbitrale, l'attrice **CP_1**, con memoria difensiva del 15/11/2021, tenuto conto della facoltà di recesso *ad nutum* del committente ex art. 1671 c.c., chiedeva di dichiarare, in ogni caso, lo scioglimento del vincolo contrattuale, con conseguente condanna della convenuta **Pt_2** a restituire alla sig.ra **CP_1** le somme ricevute pari ad euro 1.000.000,00; con la medesima memoria chiedeva, inoltre, di accertare che essa si era determinata ad effettuare il pagamento in favore di Asia Sourcing HK Ltd per effetto dei comportamenti ingannatori della **Pt_2**, con conseguente condanna di questa al pagamento dei danni tutti patiti dalla committente nella misura di euro 1.000.000,00 o nell'altro maggiore o minore importo stabilito dall'arbitro.

3) Costituendosi nel procedimento arbitrale, la convenuta **Pt_1** sollevava eccezioni di carenza di giurisdizione e di carenza di legittimazione attiva e passiva e contestava, nel merito, le domande dell'attrice.

4) L'arbitro, con il lodo impugnato in questa sede, ha così deciso:

*“- respinge, perché infondate, tutte le questioni preliminari relative alla giurisdizione, la legittimazione delle parti e la violazione del diritto alla difesa proposte dalla convenuta **Pt_2**, confermando anche le decisioni già adottate in istruttoria;*

- **respinge** le domande di risoluzione di scioglimento del contratto del 16 luglio 2014 proposte dalla signora **CP_1** e dichiara legittimamente percepita da **Pt_2** la somma di € 500.000,00 quale anticipo pagamento del 40% del contratto di fornitura;
- **dichiara** la nullità degli accordi riservati intervenuti fra le parti relativi al prezzo delle forniture e al conseguente pagamento di € 500.000,00 che risulta percepito da **Pt_2** tramite società estera;
- **ordina**, in conseguenza della accertata nullità, la restituzione a **CP_1** della somma di € 500.000,00 percepita indebitamente da **Pt_2** tramite Asia Sourcing HK Ltd;
- **respinge**, per le reciproche responsabilità, le azioni di risarcimento proposte da entrambe le parti;
- **compensa** le spese legali fra le parti, che – in solido – sono tenute a corrispondere, ciascuna nella misura del 50 %, gli onorari e competenze del presente giudizio arbitrale”.

In particolare, l'arbitro, dopo che, nel corso del procedimento, con ordinanza in data 4/2/2022 aveva respinto le eccezioni di carenza di giurisdizione e di carenza di legittimazione sollevate dalla parte convenuta **Pt_2**, con il proprio lodo ha ribadito il rigetto di tali eccezioni rilevando che la giurisdizione della Camera arbitrale di Como trovava ragione nella clausola compromissoria del “contratto di fornitura chiavi in mano” stipulato in data 16/7/2014 tra la **Parte_2** e la **CP_2**; che tra la sig.ra **CP_1** e la Calina Ltd, in relazione ai lavori di progettazione e sistemazione dell'immobile a Mosca, era intercorso un “contratto di agenzia”, da intendersi come mandato, datato 29/1/2014, ed una cessione di credito in data 2/7/2014, per cui era pacifico che, come indicato nel contratto di agenzia, la Calina Ltd aveva agito come “mandataria della signora **CP_1**”; che, pertanto, “la mandante **CP_1** è legittimata a percepire le somme che il lodo ritenesse di dover riconoscere alla stessa mandante/cessionaria”; che, inoltre, come dedotto dalla sig.ra **CP_1**, era “innegabile che **Pt_2** avesse ben compreso chi fosse il proprio interlocutore contrattuale, il finale beneficiario delle prestazioni e, quindi, l'interposizione meramente strumentale del soggetto Calina”.

L'arbitro, respinte le eccezioni di carattere pregiudiziale sollevate dalla convenuta **Pt_2**, quanto al merito, ha rilevato:

- i) che le parti (ossia la sig.ra **Controparte_1**, tramite la propria mandataria Calina Ltd, da un lato, e la **Parte_2** dall'altro) avevano stipulato un contratto di appalto

“palese” (ossia il “contratto di fornitura chiavi in mano”) datato 16/7/2014 per l'importo di euro 1.250.000,00, per il quale era stato pacificamente pagato alla **Parte_2** l'importo di euro 500.000,00;

ii) che, peraltro, il sig. **Pt_4** marito della sig.ra **CP_1** ed amministratore della Calina Ltd) ed il sig. **Parte_5** (legale rappresentante della **Parte_2** avevano “*riservatamente convenuto, a margine del contratto ufficiale*”, che il prezzo della fornitura sarebbe stato (non di euro 1.250.000,00 ma) di euro 2.500.000,00 e che, come richiesto dal sig. **Parte_5** [...], la differenza dovesse essere pagata alla società Asia Sourcing HK Ltd;

iii) che tale accordo collaterale doveva essere “*considerato accordo o contratto puramente e semplicemente finanziario, in quanto prevede la modifica del prezzo e delle condizioni di pagamento in cui è coinvolta una società estera*”;

iv) che, effettivamente, in base a questo contratto “riservato” apparentemente datato 5/6/2014 (ed apparentemente concluso tra Calina Ltd ed Asia Sourcing HK Ltd), nei primi giorni di agosto 2014, la Calina Ltd, sulla base delle indicazioni trasmesse via mail da **Tes_1** [...] (nipote di **Parte_5**) alla sig.ra **Controparte_1**, effettuava due bonifici di euro 250.000,00 alla Asia Sourcing HK Ltd per il complessivo importo di euro 500.000,00 con causale di “provvigioni e consulenze”;

v) che, al riguardo, la difesa di parte **CP_1** aveva dedotto che la rottura del rapporto fiduciario e, quindi, del rapporto commerciale, era stata determinata proprio dal rifiuto di **Pt_2** “*di riconoscere e documentare il pagamento ricevuto per il tramite della società offshore*”, in quanto il consulente di **Pt_2**, “*non negando la ricezione del bonifico dall'Asia Sourcing, aveva detto che il secondo acconto ufficialmente non esiste, quindi la **Pt_2** non avrebbe potuto presentare nessun documento contabile che confermasse la ricezione del secondo acconto*”.

L'arbitro ha, quindi, ritenuto:

A) che non vi fossero le condizioni per affermare l'inadempimento colpevole della **Parte_2** per la mancata fornitura, in quanto questa era dipesa dalla confusione che regnava nel cantiere di Mosca, situazione causata dalla stessa committente (per ritardi nella preparazione del cantiere, continui cambiamenti di progetto, inadeguatezza delle altre imprese coinvolte, confusione e disorganizzazione del cantiere), e, quindi, ha rigettato la domanda di risoluzione

del contratto di appalto del 16/7/2014 nonché la conseguente domanda di restituzione dell'importo di euro 500.000,00 legittimamente trattenuto dalla *Parte_2*

B) che, diversamente, fosse da ritenersi nullo il contratto "riservato" per illiceità della causa o del motivo comune alle parti, in quanto le parti avevano previsto *"condizioni di pagamento contrarie a norme imperative"* per realizzare, attraverso clausole riservate e comunque modificative del contratto ufficiale, *"finalità illecite in ordine alle disposizioni fiscali vigenti in entrambi i Paesi (Russia e Italia) e alle norme relative alla circolazione monetaria"*;

C) che, pertanto, avendo versato la sig.ra *CP_1*, in relazione agli accordi riservati intercorsi con la *Pt_2*, la somma di euro 500.000,00, doveva essere disposta ai sensi dell'art. 2033 c.c. la restituzione della predetta somma *"indebitamente percepita per causa illecita"*, con conseguente declaratoria di *"nullità degli accordi riservati intervenuti fra le parti relativi al prezzo delle forniture"* e *"restituzione a CP_1 della somma di € 500.000 percepita indebitamente da Pt_2 tramite Asia Sourcing HK Ltd"*.

5) *Parte_6* proponendo impugnazione avverso detto lodo arbitrale, ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo arbitrale (dichiarato esecutivo dal presidente del Tribunale di Como in data 22-23/2/2023), di dichiarare la nullità del lodo impugnato per i seguenti motivi:

5.1) ex art. 829 n. 4 c.p.c., per essere stato pronunciato il lodo fuori dei limiti della convenzione di arbitrato e per difetto di giurisdizione dell'arbitro in relazione al contratto stipulato tra Calina Ltd e Asia Sourcing HK Ltd;

5.2) ex art. 829 n. 4 c.p.c., per essere stato pronunciato il lodo fuori dei limiti della convenzione di arbitrato e per difetto di legittimazione attiva di *Persona_1* ;

5.3) ex art. 829 n. 4 e art. 829 n. 9 c.p.c., per essere stato pronunciato il lodo fuori dei limiti della convenzione di arbitrato e per mancata osservanza del principio del contraddittorio;

5.4) ex art. 829 n. 9 c.p.c., per mancata osservanza del principio del contraddittorio;

5.5) ex art. 829 n. 11 c.p.c., per disposizioni contraddittorie.

6) Si è costituita nel giudizio di impugnazione la sig.ra *CP_1* la quale, contestando i motivi di impugnazione, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione e, in via subordinata e condizionata, ha chiesto di dichiarare comunque tenuta l'impugnante *Parte_2* alla restituzione della somma di euro 500.000,00.

7) Nel corso del giudizio:

- all'udienza di prima comparizione del 21/6/2023 l'impugnata sig.ra **CP_1** ha eccepito "l'improcedibilità dell'impugnazione con riferimento ai motivi n. 1 e n. 2, in quanto l'arbitro con provvedimento del 4 febbraio 2022 ha confermato la giurisdizione dell'arbitro e ha statuito la sussistenza della legittimazione attiva della Signora **CP_1** e di quella passiva della **Parte_2** con la conseguenza che il termine per impugnare di 90 giorni dalla notifica del lodo definitivo è spirato per il fatto che controparte non ha impugnato autonomamente il lodo non definitivo con cui l'arbitro si è pronunciato sulle predette questioni di giurisdizione e legittimazione";
- con ordinanza in data 21/6/2023 la Corte ha respinto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo impugnato;
- all'esito di alcuni rinvii, chiesti dalle parti in pendenza di trattative di bonario componimento, la causa, sulle conclusioni delle parti in epigrafe riportate, è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'8/10/2025.

MOTIVI DELLA DECISIONE

8) Va, anzitutto, esaminata l'eccezione, sollevata dalla parte impugnata sig.ra **CP_1** in prima udienza, "di improcedibilità della impugnazione con riferimento ai motivi n. 1 e n. 2", eccezione svolta sull'assunto che "l'arbitro con provvedimento del 4 febbraio 2022 ha confermato la giurisdizione dell'arbitro e ha statuito la sussistenza della legittimazione attiva della Signora **CP_1** e di quella passiva della **Parte_2** con la conseguenza che il termine per impugnare di 90 giorni dalla notifica del lodo definitivo è spirato per il fatto che controparte non ha impugnato autonomamente il lodo non definitivo con cui l'arbitro si è pronunciato sulle predette questioni di giurisdizione e legittimazione".

In comparsa conclusionale la parte impugnata ha insistito su tale eccezione di intervenuta "decadenza dell'appellante con riferimento ai motivi nn. 1 e 2 dell'atto di appello" deducendo che con la predetta ordinanza del 4/2/2022 l'arbitro aveva deciso le questioni di carenza di giurisdizione e di carenza di legittimazione, questioni oggetto dei primi due motivi di impugnazione; che, peraltro, trattandosi di ordinanza con contenuto decisorio, la stessa avrebbe avuto natura di lodo non definitivo; che "il lodo definitivo è stato notificato da parte appellata il 02.03.2023. Da quella data decorreva il termine di 90 giorni previsto dall'art. 828,

co. 1, c.p.c. anche per proporre impugnazione avverso il lodo non definitivo del 04.02.2022”; che l’impugnante **Pt_2** aveva impugnato il lodo definitivo con atto di citazione notificato il 10.03.2023; che, peraltro, tale impugnazione non sarebbe potuta valere per impugnare anche le statuizioni del lodo non definitivo di cui alla predetta ordinanza del 4/2/2022.

8.1) Tale eccezione di parte impugnata sig.ra **CP_1** è del tutto infondata.

Invero, anche ammesso che l’ordinanza resa dall’arbitro in data 4/2/2022 possa essere ricondotta a lodo non definitivo, va rilevato che l’art. 827 co. 3 c.p.c. prevede che *“il lodo che decide parzialmente il merito della controversia è immediatamente impugnabile, ma il lodo che risolve alcune delle questioni insorte senza definire il giudizio arbitrale è impugnabile solo unitamente al lodo definitivo”*; che pare evidente che l’ordinanza (o lodo non definitivo) in questione non ha deciso “parzialmente il merito della controversia”, sì che la stessa poteva essere impugnata “solo unitamente al lodo definitivo”; che la stessa impugnata **CP_1** ha dedotto che dalla data del 2/3/2023 (data di notifica del lodo definitivo) decorreva il termine di 90 giorni per proporre impugnazione avverso il “lodo non definitivo” del 4/2/2022; che, pertanto, avendo provveduto la **Pt_2** ad impugnare tale “lodo non definitivo” unitamente al lodo definitivo con atto di citazione notificato in data 10/3/2023, deve inequivocabilmente ritenersi che l’impugnazione, anche per tale profili, sia stata tempestiva.

9) Quanto all’impugnazione proposta dalla **Parte_2** va, quindi, richiamato, in generale, che, ai sensi dell’art. 829 c.p.c., l’impugnazione del lodo per nullità ha carattere di impugnazione limitata, in quanto ammessa solo per far valere *errores in iudicando* ed *errores in procedendo* entro i confini dettati dalla norma suddetta.

Pertanto, essa non dà luogo ad un giudizio che abilita il giudice dell’impugnazione a riesaminare nel merito la decisione degli arbitri, ma consente esclusivamente il cosiddetto *iudicium rescindens*, consistente nell’accertamento della sussistenza (o meno) di taluna delle nullità previste dalla norma. Di conseguenza, solamente in ipotesi di giudizio rescindente conclusosi con l’accertamento della nullità del lodo è possibile, a norma dell’art. 830 c.p.c., il riesame di merito della pronuncia arbitrale, che forma oggetto dell’eventuale e successivo *iudicium rescissorium* (*ex multis*, Cass. 11/06/2004 n. 11091). A tale riesame subordinato di merito è possibile pervenire solo se sia risolta, in via preliminare, la questione della violazione di legge opponibile con l’impugnazione in via di legittimità (analogamente quanto accade con il ricorso per cassazione ex art. 360 n. 3 c.p.c.) e soltanto alla condizione che, in quanto

ancorata agli elementi accertati dagli arbitri, sia allegata esplicitamente l'erroneità del canone di diritto applicato rispetto a detti elementi. L'impugnazione non è, dunque, proponibile in collegamento con la mera deduzione di lacune d'indagine e di motivazione, che potrebbero evidenziare l'inosservanza di legge solo all'esito del riscontro dell'omesso o inadeguato esame di circostanze di carattere decisivo e i motivi dedotti devono essere esaminati entro questi soli limiti di ammissibilità, determinati secondo le disposizioni e le regole richiamate.

Va, inoltre, richiamato che l'art. 829 comma 3 c.p.c. – come modificato dall'art. 24 D. Lgs. 40/2006 – stabilisce che *“l'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge”*; che, con tale modifica, ribaltandosi, sotto tale profilo, l'impostazione previgente (secondo la quale l'impugnazione del lodo per violazione di regole di diritto era sempre ammessa, salvo che le parti avessero autorizzato gli arbitri a decidere secondo equità o avessero espressamente dichiarato il lodo non impugnabile), è stato ulteriormente delimitato e ristretto l'ambito d'impugnazione del lodo nell'ottica della salvaguardia di una tendenziale maggiore stabilità della decisione arbitrale a fondamento della quale si rinviene la libertà di autodeterminazione negoziale che si esprime nella redazione della clausola compromissoria stipulata tra le parti di un contratto, che convengono nel senso di devolvere agli arbitri la composizione dei propri interessi, nell'eventualità di un conflitto; che, nel caso, è pacifico che la clausola compromissoria di cui all'art. 11 del “contratto di fornitura chiavi in mano” per cui è causa non prevedeva in alcun modo la possibilità di impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia in quanto detta clausola prevedeva esclusivamente che *“qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in relazione al presente contratto, sua interpretazione, esecuzione e/o applicazione, inadempimento e risoluzione, così come in relazione ad ogni ragione di dare o avere, sarà di competenza esclusiva della Camera arbitrale presso la camera di commercio di Como secondo il suo regolamento”*.

Svolta tale premessa di carattere generale e chiarito il perimetro della cognizione propria del presente giudizio, vanno esaminati i motivi di impugnazione svolti dalla Parte_2 motivi che, ad avviso della Corte, sono del tutto infondati, sì da doversi pervenire alla conferma del lodo impugnato per le seguenti considerazioni.

10) Va richiamato che, con il proprio primo motivo di impugnazione, l'impugnante Pt_2 ha censurato il lodo ai sensi dell'art. 829 n. 4 c.p.c., per essere stato pronunciato il lodo “fuori dei

limiti della convenzione di arbitrato” e per “difetto di giurisdizione dell’arbitro in relazione al contratto stipulato tra Calina Ltd e Asia Sourcing HK Ltd”.

Al riguardo, l’impugnante *Pt_2* ha lamentato che “la ricorrente *CP_1* pur avendo azionato formalmente la clausola compromissoria di cui all’art. 11 del contratto di fornitura intercorso tra Calina Ltd e *Parte_2* ha, di fatto, surrettiziamente demandato all’arbitro di acclarare esistenza, contenuto e svolgimento di altro rapporto contrattuale asseritamente intercorso tra Calina ed altra società estera, denominata Asia Sourcing HK Limited, con sede ad Hong Kong, nel cui contratto di fornitura è presente un’altra causa compromissoria”; che, in tal modo, “la ricorrente *CP_1* , invocando la clausola compromissoria contenuta in un contratto di cui non è parte, ossia il contratto di fornitura concluso tra Calina Ltd e *Pt_2* [...] (v. sul punto il successivo motivo di impugnazione), pretenderebbe di demandare alla cognizione dell’arbitro italiano un altro contratto autonomo e definito collegato, ossia il contratto concluso tra Calina e Asia Sourcing, di cui parimenti non è parte e che è provvisto di propria clausola compromissoria, che esclude la giurisdizione dell’arbitro italiano”; che, invero, l’arbitro non avrebbe nemmeno avuto alcuna giurisdizione in relazione al contratto “collegato”, sottoscritto da differenti soggetti e con una clausola arbitrale autonoma ove era “specificato, in lingua inglese, che ogni controversia sarà devoluta al Tribunale Arbitrale del luogo dove si trovano i convenuti e quindi Hong Kong, sede di Asia Sourcing, ovvero Isole Marshall, ove ha sede Calina Ltd, con applicazione delle leggi vigenti a Majuro”.

10.1) Tale motivo di impugnazione è infondato, dovendosi considerare quanto segue:

- che l’arbitro, con il lodo per cui è causa, si è pronunciato non tanto sul contratto “riservato”, apparentemente stipulato tra Calina Ltd ed Asia Sourcing, ma sul contratto di appalto intercorso tra le parti e consacrato nel contratto “palese” di cui al “contratto di fornitura chiavi in mano” datato 16/7/2014;
- che in particolare, quanto al contratto (riservato e apparentemente) stipulato tra Calina Ltd ed Asia Sourcing, l’arbitro ha ritenuto che si sia sostanzialmente trattato di un accordo collaterale, intercorso tra le parti, relativo alle modalità di pagamento del prezzo dell’appalto;
- che, sotto tale profilo, l’arbitro ha diffusamente motivato in ordine alla riferibilità di detto accordo “riservato” al contratto di appalto “palese” facendo riferimento ad una serie di elementi (pagg. 27 e 28 del lodo), tra cui la corrispondenza intercorsa tra la sig.ra *Tes_1* [...] (nipote di *Parte_5* , legale rappresentante della *Parte_2* e la sig.ra

CP_1 (cfr., al riguardo, i puntuali richiami presenti nel lodo alla documentazione prodotta dalla parte CP_1, come ad es., lo scambio di mail in date 16, 22 e 28 maggio 2014, sub doc. 1.B.2, o la lettera mail inviata da Testimone_1 in data 21/7/2014 con allegati il testo del contratto tra Calina Ltd ed Asia Sourcing e la fattura da questa emessa in data 5/6/2014 per euro 500.000,00, sub doc. 1.B.4, a cui hanno fatto seguito i due pagamenti di euro 250.000,00 effettuati da Calina in data 6/8/2014 e 11/8/2014, sub doc. 1.B.6);

- che, inoltre, l'arbitro ha ripetutamente richiamato che la parte attrice aveva sempre sostenuto che il pagamento apparentemente eseguito sulla base del contratto Calina Ltd ed Asia Sourcing doveva ritenersi correlato all'esecuzione del contratto di appalto del 16/7/2014 e che, pertanto, detto pagamento rientrava nel rapporto di dare e avere tra le parti relativo al contratto di appalto per cui è causa;

- che, ad esempio, l'arbitro, da un lato, ha richiamato che la difesa di parte CP_1 aveva ribadito che *“ciò che ha leso e determinato la rottura del rapporto fiduciario e, quindi, del rapporto commerciale è stato il rifiuto di riconoscere e documentare il pagamento ricevuto per il tramite della società offshore da parte di Pt_2”*; da un altro lato, ha rimarcato che la sig.ra CP_1, in entrambe le domande di risoluzione, aveva addirittura indicato quale principale profilo di inadempimento della ditta appaltatrice l'aver questa *“negato di aver mai ricevuto il pagamento [di € 500.000,00] da Calina Ltd tramite la società Asia Sourcing HK Ltd”*.

11) L'impugnante Pt_2, con il proprio secondo motivo di impugnazione, ha, poi, censurato il lodo ai sensi dell'art. 829 n. 4 c.p.c., per essere stato pronunciato il lodo “fuori dei limiti della convenzione di arbitrato” e per difetto di legittimazione attiva della sig.ra Persona_1.

Al riguardo, l'impugnante ha ribadito che, nel caso, vi sarebbe un difetto di legittimazione attiva della sig.ra CP_1 per il fatto che il contratto di appalto del 16/7/2014, nel quale è contenuta la clausola compromissoria per cui è causa, era stato firmato dalla Parte_2 e dalla Calina Ltd, in persona del legale rappresentante Controparte_3, e non dalla sig.ra CP_1.

11.1) Anche tale motivo di impugnazione deve ritenersi infondato, posto che, in ordine a tale questione, l'arbitro si è diffusamente pronunciato con motivazione adeguata e perfettamente comprensibile sull'infondatezza dell'eccezione di carenza di legittima attiva della sig.ra CP_1, rilevando che questa aveva agito per far valere un proprio diritto; che la Calina Ltd aveva sottoscritto il contratto del 16/7/2014 come incaricata e mandataria di CP_1 sulla

base di un “contratto di agenzia” stipulato tra dette parti proprio per quella vicenda negoziale; che, inoltre, tutta la documentazione contrattuale e le comunicazioni relative al rapporto negoziale erano state inviate dalla **Parte_2** alla sig.ra **CP_1** .

Quanto all’adeguatezza della motivazione in proposito svolta dall’arbitro, a prescindere dal fatto che non è stata nemmeno proposta un’impugnazione di nullità del lodo sotto tale profilo, giova rilevare che, come ricorda la Suprema Corte, *“in tema di impugnazione del lodo arbitrale, il difetto di motivazione, quale vizio riconducibile all’art. 829 n. 5 c.p.c.... è ravvisabile soltanto nell’ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l’individuazione della “ratio” della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un “iter” argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una non-motivazione”* (Cass. n. 12321/2018).

12) L’impugnante **Pt_2** , con il proprio terzo motivo di impugnazione, ha censurato il lodo ai sensi dell’art. 829 n. 4 e dell’art. 829 n. 9 c.p.c. per essere stato pronunciato il lodo fuori dei limiti della convenzione di arbitrato e per mancata osservanza del principio del contraddittorio. Al riguardo, l’impugnante, da un lato, ha lamentato la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato per il fatto che l’arbitro aveva pronunciato d’ufficio la nullità *“degli accordi riservati intervenuti tra le parti”*, e, ciò, benchè nessuno avesse chiesto all’arbitro di pronunciare la nullità e/o l’annullamento di un qualche contratto e quantunque la convenzione di arbitrato facesse riferimento a *“qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in relazione al presente contratto, sua interpretazione, esecuzione e/o applicazione, inadempimento e risoluzione, così come in relazione ad ogni ragione di dare o avere”*.

Da un altro lato, l’impugnante ha lamentato che l’arbitro non solo avrebbe dichiarato la nullità *“degli accordi riservati intervenuti tra le parti”* in assenza di relativa domanda, ma non avrebbe nemmeno provocato il contraddittorio tra le parti sul punto, e, ciò, in violazione dell’art. 101 c.p.c. rendendo così una “decisione a sorpresa”.

12.1) Anche tale motivo di impugnazione deve ritenersi infondato.

In primo luogo, con riguardo ai limiti della convenzione di arbitrato, deve ritenersi che, contrariamente a quanto genericamente dedotto dalla parte impugnante, la pronuncia di nullità e di restituzione somme di cui al lodo impugnato ben possa rientrare nell’ampio oggetto della convenzione arbitrale, ove si consideri che il mandato all’arbitro riguardava *“qualsiasi*

controversia” che fosse insorta “in relazione al presente contratto, sua interpretazione, esecuzione e/o applicazione, inadempimento e risoluzione, così come in relazione ad ogni ragione di dare o avere”.

Va, poi, richiamato, in generale, che la Corte di Cassazione ha più volte affermato che *“in tema di giudizio arbitrale, la questione della violazione del contraddittorio deve essere esaminata non sotto il profilo formale ma nell'ambito di una ricerca volta all'accertamento di una effettiva lesione della possibilità di dedurre e contraddire, onde verificare se l'atto abbia egualmente raggiunto lo scopo di instaurare un regolare contraddittorio e se, comunque, l'inosservanza non abbia causato pregiudizio alla parte; ne consegue che la nullità del lodo e del procedimento devono essere dichiarate solo ove nell'impugnazione, alla denuncia del vizio idoneo a determinarle, segua l'indicazione dello specifico pregiudizio che esso abbia arrecato al diritto di difesa”* (Cass. Civ. n. 15785/21; Cass. Civ. n. 18600/2020; Cass. Civ. n. 2201/2007).

Ciò richiamato, con riguardo alle doglianze di parte impugnante, va rilevato che, quantunque l'attrice sig.ra **CP_1** non avesse svolto una domanda di dichiarazione di nullità (del c.d. contratto “riservato” collegato al contratto di appalto), tuttavia, la stessa aveva, comunque, svolto una domanda di restituzione per le somme indebitamente trattenute dalla **Pt_2** ed aveva inequivocabilmente ricondotto l'importo di euro 500.000,00, pagato sulla base del c.d. contratto riservato, al contratto di appalto per cui è causa; che, inoltre, l'arbitro, con motivazione adeguata, insindacabile in questa sede e non specificamente censurata, ha, poi, chiarito che il contratto “riservato” costituiva un accordo sulle modalità (illecite) di pagamento di parte del prezzo, questione questa che aveva costituito indubbiamente oggetto di confronto tra le parti e che, anzi, l'arbitro ha chiarito essere stata la ragione per cui si era rotto il rapporto fiduciario tra le parti e la sig.ra **CP_1** aveva ritenuto di agire in sede arbitrale.

13) L'impugnante **Pt_2**, con il proprio quarto motivo di impugnazione, ha ulteriormente censurato il lodo ai sensi dell'art. 829 n. 9 c.p.c. per mancata osservanza del principio del contraddittorio, lamentando, al riguardo: i) che l'arbitro non abbia ammesso alcuni documenti e in particolare la relazione del geom. **CP_4** (ossia documenti prodotti nel corso del procedimento arbitrale dalla **Pt_2** con la terza memoria difensiva) perché ritenuti irrilevanti; ii) che abbia dichiarato decaduta la **Pt_2** dall'escussione del teste **CP_4** perché questi non si era presentato all'udienza fissata per la sua audizione.

13.1) Anche tale motivo di impugnazione deve ritenersi infondato.

Al riguardo, va rilevato che l'arbitro ha adeguatamente motivato l'irrilevanza dei documenti e della relazione del geom. **CP_4** (relativa all'andamento del cantiere) ed ha pronunciato la decadenza dall'escussione di detto teste perché non presente all'udienza fissata per la sua audizione; che, tenuto conto dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, non è dato rinvenire alcuna lesione del contraddittorio, ove si consideri che l'impugnante **Pt_2** non ha chiarito la rilevanza dei documenti non ammessi così come della prova testimoniale da cui era stata dichiarata decaduta e, quindi, il pregiudizio che essa avrebbe risentito dalla denunciata lesione del diritto di difesa; che, del resto, la documentazione non ammessa è relativa all'andamento del cantiere, e, quindi, ad un tema in ordine al quale sono state addirittura accolte le tesi della **Pt_2** (essendo stata respinta la domanda di risoluzione del contratto di appalto per inadempimento dell'appaltatrice **Pt_2**); che, infine, quanto alla decadenza dalla prova testimoniale, l'impugnante non ha nemmeno dedotto di aver dimostrato la regolare intimazione del teste non comparso.

14) L'impugnante **Pt_2**, con il proprio quinto motivo di impugnazione, ha censurato il lodo ai sensi dell'art. 829 n. 11 c.p.c. per disposizioni contraddittorie: tale doglianza è stata svolta sul rilievo che l'arbitro, pur avendo accertato che la **Pt_2** non ha commesso inadempimento contrattuale, tuttavia, l'ha, poi, condannata a restituire la somma di euro 500.000,00.

14.1) Anche tale motivo di impugnazione deve ritenersi infondato.

Va, anzitutto, richiamato che l'art. 829 n. 11 c.p.c., secondo il costante orientamento espresso dalla Suprema Corte, prevede la nullità del lodo non per ogni caso di mera contraddittorietà tra i vari punti della motivazione o di insufficienza della stessa (così come previsto per le sentenze, dall'art. 360 n. 5 c.p.c.), ma soltanto *“quando sussista contraddizione tra le varie statuizioni del dispositivo, oppure una contraddizione tra motivazione e dispositivo che si traduca nell'impossibilità di comprendere la ratio decidendi della decisione, equivalente ad una sostanziale carenza assoluta di motivazione”* (Cass. n. 2807/1987; Cass. n. 1724/1982 e, più recentemente, Cass. n. 7160/1990; Cass. n. 10321/1992; e recentemente, Cass. n. 5466/2006); che, da ultimo la Suprema Corte ha anche chiarito che, in tema di arbitrato, la sanzione di nullità prevista per il lodo contenente disposizioni contraddittorie, *“non corrisponde a quella dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la*

motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale" (Cass. n. 2747/2021).

Ebbene, nello specifico caso in esame, non è dato ravvisare alcuna contraddizione che possa giustificare la dichiarazione di nullità del lodo ex art. 829 n. 11 c.p.c., posto che non vi è alcuna contraddizione, nel dispositivo, né tra la pronuncia di rigetto della domanda di risoluzione per inadempimento, da un lato, e la pronuncia di nullità dell'accordo sul prezzo, dall'altro, né tra la pronuncia di rigetto della domanda di risarcimento del danno, da un lato, e la pronuncia di restituzione di somme indebitamente trattenute, dall'altro; che, inoltre, quanto alle pronunce (di declaratoria di nullità e di condanna alla restituzione) censurate dalla parte impugnante, non è dato rinvenire alcuna contraddittorietà tra dispositivo e motivazione, avendo ampiamente motivato l'arbitro le ragioni per le quali ha ritenuto *"che il contratto riservato dal quale deriva il pagamento tramite Asia Sourcing di € 500.000,00 è illecito in relazione all'evidente causa o motivo per il quale è stato stipulato, e pertanto nullo ai sensi dell'art. 1345 c.c."*, sì da avere conseguentemente accolto la domanda di restituzione ex art. 2033 c.c.

Quanto all'adeguatezza della motivazione, va richiamato che l'impugnazione sulla motivazione del lodo è ammessa solo in presenza di una carenza della motivazione tale da integrarne una sostanziale inesistenza, ovvero allorché sussista una *"impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale"* (da ultimo, ex multis, Cass. n. 2747/2021), restando precluso il riesame del merito del giudizio già espresso dall'arbitro; che, inoltre, *"in tema di impugnazione del lodo arbitrale, il difetto di motivazione, quale vizio riconducibile all'art. 829 n. 5 c.p.c., in relazione all'art. 823 n. 3 stesso codice, è ravvisabile soltanto nell'ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l'individuazione della "ratio" della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un "iter" argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una non-motivazione"* (Cass. n. 12321/2018).

Al riguardo, è solo il caso di segnalare che è presente nel lodo una motivazione tutt'altro che apparente, e, ciò, a prescindere da qualsiasi considerazione sulla correttezza o meno della valutazione in proposito svolta dall'arbitro, trattandosi di profili di merito non censurabili in questa sede.

Né pare rilevante l'ulteriore doglianza di parte impugnante, secondo cui la decisione arbitrale sarebbe "erronea pure in diritto poiché è noto che l'eventuale cd. frode fiscale non comporta la nullità del contratto bensì l'emersione del rapporto nascosto", posto che, non essendo stata prevista, come già evidenziato, la possibilità di impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, la censura in tal modo svolta dall'impugnante non è deducibile quale motivo di impugnazione in questa sede.

15) Per le ragioni esposte va respinta l'impugnazione, con conseguente conferma del lodo impugnato.

Quanto alle spese, secondo il criterio della soccombenza, la parte impugnante *Parte_2* va condannata a rimborsare all'impugnata sig.ra *CP_1* le spese di lite, come liquidate in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. 10/3/2014 n. 55 (come modificati con il D.M. 13/8/2022 n. 147) e con liquidazione dei compensi ai parametri medi di tariffa e con esclusione della fase istruttoria– trattazione, non tenutasi in questo giudizio.

Tenuto conto del valore della causa, i compensi in favore della parte impugnata sig.ra *CP_1* devono, pertanto, essere liquidati in complessivi euro 14.239,00 (di cui euro 4.389,00 per la fase di studio, euro 2.552,00 per la fase introduttiva ed euro 7.289,00 per la fase decisionale).

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dall'impugnante *Parte_2* avverso il lodo arbitrale depositato in data 14/12/2022 dall'Arbitro Unico avv. Lara Conti nel procedimento per arbitrato rituale promosso dall'impugnata sig.ra *Controparte_1*, così provvede:

1) rigetta l'impugnazione e, per l'effetto, conferma il lodo impugnato;

2) condanna l'impugnante *Parte_2* a rimborsare all'impugnata sig.ra *Controparte_1* [...] le spese di lite, liquidate in complessivi euro 14.239,00 per compenso, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio dell'8/10/2025.

il consigliere est.
dott. Lorenzo Orsenigo

il presidente
dott. Giuseppe Ondeì